



COMUNE DI TREBASELEGHE

Provincia di Padova

P.zza Principe di Piemonte, 12
CAP 35010
Codice Fiscale 80010250282
Partita IVA 00932400286

Telefono 049-9319570
Telefax 049-9388308
e-mail lavoripubblici@comune.trebaseleghe.pd.it

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e della Legge 447/95

Realizzazione a cura di: Dr. Roberto Callegaro, per.ind. Francesco Zecchin.

PARTE I (ZONIZZAZIONE ACUSTICA)	3
PREMESSA	5
INTRODUZIONE	5
ASPETTI NORMATIVI	6

APPENDICE 1 (PROPOSTA DI REGOLAMENTO)

<i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	
<i>DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI</i>	
<i>INSEDIAMENTI ESISTENTI - ADEGUAMENTI AI LIMITI DI ZONA</i>	
<i>LIMITI DI ACCETTABILITÀ PROVVISORI</i>	
<i>PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO</i>	
<i>PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO</i>	
<i>INQUINAMENTO ACUSTICO - MISURE GENERALI</i>	
<i>AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE</i>	
<i>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</i>	
<i>DEFINIZIONI</i>	
<i>STRUMENTAZIONE E MODALITÀ DI MISURA DEL RUMORE</i>	
<i>ZONE TERRITORIALI - CLASSIFICAZIONE</i>	
<i>VALORI DEI LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE (Leq A) RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO</i>	

PARTE I (ZONIZZAZIONE ACUSTICA)

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

PREMESSA

E' ormai accertato che il rumore rappresenta una fonte di rischio per la salute umana in ambito produttivo e civile.

In ambito civile, all'interno dei centri urbani, il livello equivalente (livello medio) dei rumori prodotti dalle attività umane risulta costantemente compreso nell'intervallo tra i 40 e gli 80 dBA, e spesso sono presenti situazioni temporanee con valori di picco che raggiungono i 100-110 dBA.

Nell'ambito delle soglie indicate, gli effetti del rumore sull'organismo si manifestano a lungo termine tramite:

danni uditivi diretti, cioè a carico dell'organo di senso,

effetti extrauditivi, a carico cioè di altri organi e apparati del corpo umano dei quali particolarmente significativi risultano quelli che producono l'alterazione delle normali funzioni fisiologiche, del sistema neurovegetativo (neurologico, cardiocircolatorio, digestivo, respiratorio, endocrino) e del ciclo del sonno.

Tali effetti appaiono in difficile correlazione diretta con il rumore; tuttavia nel tempo la ricerca scientifica ha accertato che il rumore è una delle concause che intervengono nelle più frequenti patologie degli apparati dell'organismo sopracitati, permettendo di inquadrare a pieno titolo il rumore come uno degli elementi caratterizzanti l'inquinamento ambientale.

L'aspetto particolarmente insidioso di questa fonte di inquinamento è la caratteristica di diffondersi nel territorio in maniera generalmente non controllabile e contrastabile con comportamenti di carattere individuale; l'organo di senso coinvolto è infatti l'unico del corpo umano a restare completamente attivo anche nella fase di sonno: per tale motivo i danni all'organismo dipendono soprattutto dalla impossibilità dello stesso di ottenere fasi di riposo necessarie e soddisfacenti.

Agli aspetti sanitari di carattere individuale si aggiungono gravi effetti di carattere psichico e sociale (aumento del disagio e della conflittualità), che statisticamente si manifestano al di sopra di determinati limiti di soglia del rumore; essi colpiscono gran parte della popolazione e determinano reazioni crescenti individuali e collettive, nei confronti delle fonti disturbanti del rumore. Gli aspetti, per i quali tutti i diversi ambiti territoriali presentano ormai livelli di rumorosità nettamente superiori alla soglia del semplice fastidio fisiologico, si possono raggruppare in quattro grandi categorie:

Aspetti di tipo strutturale derivanti dalla scarsa qualità acustica dell'edificato e soprattutto dalla scadente pianificazione urbanistica rispetto al problema del rumore, causata prevalentemente dalla sottovalutazione del problema in fase di progettazione territoriale.

Aspetti di tipo infrastrutturale derivanti dal contributo del traffico veicolare, ferroviario e aereo, dei cantieri edili e stradali, dalle attività produttive inglobate nel tessuto urbano residenziale.

Aspetti economico sociali derivanti dal contributo delle attività commerciali e di tipo ricreativo che sono fonte diretta ed indiretta di rumore anche nelle ore notturne (discoteche, bar, locali ricreativi, feste e manifestazioni all'aperto, attività sportive, ecc...).

Aspetti di carattere individuale derivanti dalla diffusione di massa di apparecchiature tecniche ad uso domestico ad alta rumorosità, (falciatrici, decespugliatori, apparecchi di riproduzione sonora, strumenti musicali, ecc...) o dalla semplice presenza di animali d'affezione non adeguatamente controllati.

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

INTRODUZIONE

L'Amministrazione Comunale di Trebaseleghe, nell'intento di dare applicazione al D.P.C.M. 1/3/1991 ed alla Legge 447/95 sul rumore ambientale ha chiesto la collaborazione dell'Azienda U.L.S.S. n. 15 per la realizzazione dei seguenti adempimenti:

1. zonizzazione del territorio comunale;
2. stesura del regolamento comunale per l'attuazione delle disposizioni previste dal D.P.C.M. 1/3/1991 e dalla Legge 447/95.

Lo studio ha preso avvio nel mese di settembre 2005 e successivamente ad aprile 2006, a seguito di un incarico tra il Comune di Trebaseleghe e personale tecnico competente dell'Az.U.L.S.S. n. 15 "Alta Padovana".

ASPETTI NORMATIVI

Il D.P.C.M. 1/3/1991, e successivamente la L 447/95 con i suoi decreti applicativi affermano che i Comuni devono suddividere il loro territorio, ai fini della zonizzazione acustica, in zone omogenee in relazione alla loro destinazione d'uso. Vengono definite **sei classi di destinazione d'uso del territorio** e per ogni classe viene stabilito per il **periodo diurno** (ore 6-22) e per il **periodo notturno** (ore 22-6) un **valore limite di emissione**¹, un **valore limite di immissione**², un **valore di attenzione**³ e un **valore di qualità**⁴. La sesta classe non è stata considerata aderente alle caratteristiche territoriali comunali.

Valori Limite di emissione

[Leq in dB (A)]

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente Industriali	65	65

Valori Limite di immissione

[Leq in dB (A)]

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente Industriali	70	70

¹ valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

² valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

³ valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

⁴ valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

uesta la classificazione del territorio prevista:

Tabella A: classificazione del territorio comunale

CLASSE	DESCRIZIONE
CLASSE I	aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
CLASSE III	Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV	Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V	Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

La Regione Veneto, con deliberazione n.4313 del 21/9/1993 ha emanato i criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi di rumorosità. Questi i principi generali:






- La classificazione prevista dal D.P.C.M. 1/3/1991 e L.447/95 sarà redatta sulla carta tecnica in scala 1:5000 con gli aggiornamenti che si renderanno necessari.
- Non saranno create micro suddivisioni di aree al fine di evitare una zonizzazione troppo frammentata, ma saranno individuate, nei limiti del possibile, aree con caratteristiche omogenee o comunque ambiti funzionali significativi.
- I confini tra le aree diversamente classificate saranno tracciati lungo gli assi viabilistici o lungo gli elementi fisici naturali (fiumi, canali, ecc.), salvo i casi in cui le aree diversamente classificate coincidono con la zonizzazione del PRG.
- La zonizzazione prescritta dal D.P.C.M. 1/3/1991 e L.447/95 sarà realizzata a partire dalla ricognizione delle caratteristiche territoriali esistenti.
- Lungo i confini di aree di classi diverse si propone siano rispettati i limiti relativi alla classe inferiore, tranne in alcuni casi dove si dovranno considerare fasce di transizione con limiti intermedi (rif. Punto 3 all. A2 Dgr 21/9/93 n. 4313). Tali fasce di transizione sono inserite all'interno delle zone con i valori limite più elevati. (vedi all. D).
- Le fasce di rispetto stradale e ferroviario si sovrappongono alla zonizzazione escludendo il solo rumore stradale o ferroviario.

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

ANALISI DEL TERRITORIO COMUNALE

Da una valutazione dettagliata del PRG vigente sono state identificate in via preliminare le aree con caratteristiche omogenee e sono state inserite nella seguente tabella che indica su specifiche colonne:

- Numero progressivo
- Classificazione dell'area sulla base del P.R.G. vigente.
- Identificazione preliminare della classe di attribuzione dell'area sulla base della descrizione allegata al D.P.C.M. e delle indicazioni predisposte dalla Regione Veneto;
- Limite diurno e notturno previsto per la classe indicata;
- Un riferimento utile per l'identificazione dell'area;
- Una descrizione delle caratteristiche dell'area in esame.

-  Classe 1- verde - aree particolarmente protette.
-  Classe 2- giallo - aree prevalentemente residenziali.
-  Classe 3- arancione - aree di tipo misto.
-  Classe 4- azzurro - aree di intensa attività umana.
-  Classe 5- viola - aree prevalentemente industriali.

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

N.	PRG	ZONA	LIMITE DIURNO IMM.(DBA)	LIMITE NOTTURNO IMM. (DBA)	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
1	VARI	Fascia A Fascia B	Fascia A Fascia B	70 65		
				70 65 60 55		
				60 55		FASCIA DI RISPETTO SR 245 e SP 44
						FASCIA DI RISPETTO LINEA FERROVIARIA VENEZIA BASSANO AREA DI RISPETTO D.P.R. 30.03.2004 n. 142 strade Cb con m. 100 fascia A e m. 50 fascia B
						AREA DI RISPETTO D.P.R. 18.11.1998 n. 459 Linee ferroviarie con velocità inferiore a 200 Km/ora, m. 100 fascia A , m 150 fascia B.
2	A-B-C	D	IV	65 55		ZONA CENTRALE DI. TREBASELEGHE S.AMBROGIO, FOSSALTA,SILVELLE. CENTRO COMMERCIALE LOC.CROSARONA CENTRO-SERVIZI-MUNICIPIO- PIAZZA CENTRO COMMERCIALE
3	D	V	70	60		ZONE ARTIGIANALI ESISTENTI AREE ARTIGIANALI TREBASELEGHE
4	D	V	70	60		ZONA INDUSTRIALE PIP INDUSTRIE ESISTENTI O PREVISTE TREBASELEGHE
5	E-C-	III	60	50		TUTTE LE ZONE AGRICOLE, ZONE MISTE RIMANENTE TERRITORIO COMUNALE
6	A-B-C	Serv.	II	55 45		ZONA DEL CENTRO RESIDENZIALE

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Nella Figura seguente è rappresentato il territorio comunale suddiviso nelle classi previste dalla Legge 447/95. Si possono individuare:

Aree particolarmente protette (*classe I*). Colore della campitura verde;

Aree prevalentemente residenziali (*classe II*). Colore della campitura giallo;

Aree di tipo misto (*classe III*). Colore della campitura arancione;

Aree di intensa attività umana (*classe IV*). Colore della campitura azzurro;

Aree prevalentemente industriali (*classe V*). Colore della campitura viola.

Le fasce di rispetto derivanti dai DPR 459/88 (rumore ferroviario) e DPR 142/2004 (rumore stradale) non sono state tracciate in planimetria in quanto i limiti di rumorosità si riferiscono al solo rumore prodotto dalle stesse infrastrutture. Le verifiche fonometriche per il monitoraggio/controllo del rumore ferroviario o stradale vanno effettuate dopo precise misurazioni della distanza del ricettore dall'infrastruttura.

Figura 1: Classificazione del territorio comunale

VEDI CARTOGRAFIA dwg 1: 5000 ALLEGATA

Sono state definite:

l'area appartenente alla classe I (campitura verde) comprendente le aree adibite a parco urbano e territoriale;

l'area appartenente alla classe II (campitura gialla) comprendente zone prevalentemente residenziali;

l'area appartenente alla classe III (campitura arancione) comprendente le aree rurali dove è previsto l'uso di macchine operatrici;

l'area appartenente alla classe IV (campitura azzurra) comprendente le aree di intensa attività umana poste soprattutto in prossimità delle strade a traffico intenso o aree commerciali/artigianali sparse;

l'area appartenente alla classe V (campitura viola) comprendente le zone industriali con presenza di abitazioni o zone artigianali;

La classificazione acustica del territorio comunale deriva inizialmente da un'analisi dettagliata delle indicazioni fornite dal PRG. Un ulteriore approfondimento nella definizione delle aree è conseguente all'applicazione delle indicazioni fornite dai criteri regionali soprattutto nella scelta delle classi II, III e IV (valutazione della tipologia e intensità di traffico, della densità di popolazione, della densità di attività commerciali e artigianali). Sopralluoghi nelle diverse aree sono stati indispensabili per una precisa classificazione delle varie zone ed una definizione dei confini.

Un ulteriore contributo, nella definizione delle diverse aree, può derivare da osservazioni e proposte formulabili dalle forze sociali che l'Amministrazione Comunale può far proprie.



Al fine di individuare quali sono le zone del territorio dove, per effetto dell'intervento di zonizzazione acustica, il rumore supera i limiti, sarà necessaria un'indagine fonometrica di 24 ore per area significativa per rilevare il livello sonoro presente in periodo diurno e notturno. I livelli misurati saranno confrontati con i limiti definiti dalla normativa vigente. Ciò permetterà di indicare le zone dove il rumore supera i limiti e potranno, quindi, essere necessarie delle azioni di bonifica.

Da una prima indagine effettuata nel mese di settembre 2006, con n. 19 misure puntuali diurne sparse nel territorio, con un tempo di misura di circa 15 min., ripetute in giorni successivi, si rileva una sostanziale coerenza con le classificazioni di area individuate, ad esclusione delle zone centrali di Trebaseleghe, S. Ambrogio e Fossalta vicino alla SR 245 e SP 44 dove il rumore dovuto al traffico supera i limiti di zona previsti; superando in orario di punta anche i limiti previsti nelle fasce di pertinenza acustica Cb in fascia A. Anche in altri punti lungo la SR 245 e la SP 44 tali limiti risultano superati. Oltre i 150 m dal ciglio stradale, quindi oltre le fasce A e B del DPR 142/04, i limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica risultano, dai rilievi effettuati, rispettati dal rumore del traffico. I valori di Leq. in dBA riscontrati sono riportati nella planimetria DWG della zonizzazione acustica.

Comune di TREBASELEGHE
 ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

La verifica fonometrica di 24 ore effettuata presso la sede comunale con il microfono posizionato al piano primo, rivolto verso sud (quindi verso la SR 245) evidenzia una rumorosità consistente, dovuta al traffico, per tutto il periodo diurno.

Dalle ore 22 alle ore 6 c'è una decisa riduzione del rumore, che sarebbe altrimenti particolarmente disturbante per il riposo notturno nella zona centrale di via Martiri della Libertà visto "l'effetto galleria" derivante dagli edifici/condomini a più piani prospicienti la strada.



Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
OBBLIGHI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Vengono nel seguito elencati in dettaglio gli obblighi derivanti dalla L.447/95 a carico dell'Amministrazione Comunale estraendo dal testo normativo le parti interessate.

Classificazione acustica del territorio comunale (art.6, par.1, capo a)

I Comuni, secondo quanto stabilito dalla Regione di appartenenza, procedono alla classificazione acustica del proprio territorio:

tenendo presente preesistenti destinazioni d'uso del territorio

indicando aree di particolare utilizzo (ad es. aree per spettacoli a carattere temporaneo)

stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, per le quali il livello sonoro equivalente, misurato secondo i criteri del D.P.C.M. 1^marzo 1991, differisca di un valore superiore ai 5 dB(A).

Coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione (art.6, par.1, capo b)

Gli strumenti di programmazione urbanistica (PAT ecc), i piani del traffico, i piani commerciali, devono tenere presente la classificazione acustica del territorio comunale, in modo da creare un coordinamento con le determinazioni assunte ai sensi del capo a.

Adozione piani di risanamento (art.6, par.1, capo c)

Nel caso di superamento dei valori di attenzione, intesi come il livello di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente, i Comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, tenendo presenti:

il piano urbano del traffico

i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.

I piani di risanamento dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale e dovranno contenere:

tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse eventuali sorgenti mobili, nelle zone da risanare

individuazione dei soggetti cui compete l'intervento

priorità, modalità e tempi di risanamento

stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari

eventuale misure cautelari a carattere di urgenza a tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità (art.6, par.1, capo d)

I Comuni sono chiamati al controllo del rispetto della normativa (Decreti Attuativi Tab.1) all'atto del rilascio di concessioni edilizie, certificati di agibilità e abitabilità; più in particolare per nuovi impianti ed infrastrutture adibiti a:

attività produttive

attività sportive e ricreative

postazioni di servizi commerciali polifunzionali

le domande di concessione edilizia, o autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere documentazione di previsione di impatto acustico.

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale (art.6, par.1, capo e)

I Comuni sono chiamati all'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli (art.6, par.1, capo f)

Ai Comuni spetta la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, e successive modifiche.

Funzioni amministrative di controllo (art.6, par.1, capo g)

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo e all'osservanza:

delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse

della disciplina del rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto

della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.6

della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita per il rilascio di concessioni di agibilità ed abitabilità.

Autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee (art.6, par.1, capo h)

Il Comune concede l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di zona, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale (art. 6, par. 2)

I Comuni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico (con particolare riferimento al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione di autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore).

Emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti (art.9, par.1)

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

APPENDICE 1 (PROPOSTA DI REGOLAMENTO)

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza del Comune, delle disposizioni di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 ed ai successivi Decreti attuativi, con i quali sono stati stabiliti i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

2. Le norme di seguito stabilite hanno per fine la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle attività che producono tali alterazioni, al fine di contenerne la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.

Art. 2

Fonte di inquinamento acustico

1. Per i fini di cui al presente regolamento l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:

- a) inquinamento acustico esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;
- b) inquinamento acustico in ambienti abitativi, che viene riscontrato in ambienti chiusi.

Art. 3

Esclusioni

1. Sono escluse dal campo di applicazione della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 ed ai successivi Decreti attuativi e del presente regolamento le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali od artigianali, senza diffusione di rumori nell'ambiente esterno.

2. Sono altresì escluse, ove siano presenti nel territorio comunale, le aree e le attività aeroportuali, da assoggettarsi alla specifica e distinta disciplina prevista D.P.C.M. 11 dicembre 1997 n. 496..

Art. 4

Definizioni tecniche

1. Le definizioni tecniche per l'attuazione delle norme di cui al presente regolamento sono indicate nell'allegato e riproducono quelle stabilite della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 ed dai successivi Decreti attuativi.

2. Alle stesse viene fatto riferimento per l'interpretazione del predetto decreto, del presente regolamento e delle documentazioni presentate dal Comune, nell'ambito dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti dallo stesso emessi.

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 5

Misurazioni e controlli

1. Nell'allegato al presente regolamento sono stabilite in conformità a quanto dispone il Decreto 16 marzo 1998:

- a) la strumentazione per il rilevamento del rumore e le disposizioni che ne regolano l'impiego;
- b) le modalità per la misurazione del rumore;
- c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti mediante la loro trascrizione in rapporto.

2. Le attività di controllo e rilevazione dei limiti di esposizione al rumore viene effettuata dall'A.R.P.A.V, dagli Uffici Comunali e dall' unità sanitaria locale preposti per tali servizi, con l'osservanza di quanto stabilito nell'allegato di cui al precedente comma, impiegando personale in possesso dei requisiti tecnico/professionali previsti dal D.P.C.M. 31 marzo 1998.

Capo II

DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

Art. 6

Classificazione del territorio comunale in zone

1. Con atto deliberativo da adottarsi dal Consiglio comunale viene approvato il piano di classificazione del territorio comunale nelle sei zone indicate nell'allegato C al presente regolamento, corrispondente a quanto stabilito con le tabelle allegate al D.P.C.M. 14.novembre 1997.

2. L'adozione del piano territoriale è effettuata dal Consiglio comunale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'art. 6 Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dall'art. 32, 2° comma, lett. b), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. La delimitazione delle zone viene eseguita su copia della cartografia generale dello strumento urbanistico vigente.

4. I valori limite massimi di emissione e di immissione dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa determinazione d'uso del territorio comunale, sono stabiliti nel presente regolamento, corrispondente alle tabelle B e C stabilite con il D.P.C.M. 14. novembre 1997.

5. Con il provvedimento di approvazione del piano di classificazione territoriale saranno indicati, per ciascuna zona, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti.

6. Il piano territoriale di cui al secondo comma è soggetto a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio comunale, quando per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di quelli esistenti, le caratteristiche di una o più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di classificazioni diverse, nell'ambito di quelle precedentemente stabilite.

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 7

Zone non esclusivamente industriali

1. Per le zone non esclusivamente industriali di cui alle classi dalla prima alla quinta dell'allegato A, oltre ai limiti massimi in assoluto ammissibili per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):

- 5 dB (A) durante il periodo diurno;
- 3 dB (A) durante il periodo notturno.

2. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

Capo III

INSEDIAMENTI ESISTENTI - ADEGUAMENTI AI LIMITI DI ZONA

Art. 8

Impianti a ciclo produttivo continuo

1. Gli impianti a ciclo produttivo continuo che attualmente operano nelle zone non esclusivamente industriali di cui alle classi dalla prima alla quinta, debbono adeguarsi al livello differenziale stabilito dal precedente art. 7 secondo quanto previsto dal Decreto 11 dicembre 1996.

2. Gli impianti di cui al primo comma hanno la possibilità di avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali.

Art. 9

Imprese che hanno presentato il piano di risanamento

1. Le imprese che hanno presentato alla Regione, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 3 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, il piano di risanamento, provvedono al graduale adeguamento della situazione esistente ai limiti di cui alla tabella B e C del D.P.C.M. 14 novembre 1997 con i tempi previsti dall' art. 15 comma 2 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Art. 10

Imprese che non hanno presentato il piano di risanamento

1. Le imprese esistenti che non hanno presentato alla Regione il piano di risanamento entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e le nuove attività a ciclo continuo, devono risultare adeguate a quanto previsto dal Decreto 11 dicembre 1996.

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Capo IV

LIMITI DI ACCETTABILITÀ PROVVISORI

Art. 11

Definizione

1. Fino all'entrata in vigore del piano di classificazione delle zone del territorio comunale di cui all'art. 6, si applicavano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:

Zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Zona A di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444	65	55
Zona B di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70
Per tutto il restante territorio comunale	70	60

2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate nel precedente comma, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):

- 5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo diurno;
- 3 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno.

3. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi.

Capo V

PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO

Art. 12

Redazione del piano comunale

1. Il Comune, redige il piano di risanamento finalizzato a consentire l'adeguamento degli insediamenti ai limiti di zona secondo quanto previsto dall'art. 7 Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Art. 13

Attuazione del piano comunale

1. Il progetto del piano di risanamento, adottato dal Consiglio comunale, viene presentato alla Regione con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

2. Il piano viene definitivamente approvato dal Consiglio comunale, programmandone l'attuazione per lotti annuali, in esecuzione del piano d'intervento annuale per la bonifica dell'inquinamento acustico adottato dalla Regione in base alle disposizioni previste dalla Legge regionale 10 maggio 1999 n. 21.

3. Gli interventi vengono annualmente programmati secondo le disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione e da queste attribuite ai Comuni in conformità al terzo comma dell'art. 4 del D.P.C.M. 1 marzo 1991.

Capo VI

PREVENZIONE DELL' INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 14 (vedi art. 24 in attesa delle determinazioni regionali)

Nuovi impianti industriali

1. La domanda per il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di edifici da adibire a nuovi impianti industriali deve essere corredata da idonei elaborati progettuali e da una relazione illustrativa delle caratteristiche acustiche degli edifici e degli impianti, risultanti dagli elaborati predetti, atti che costituiscono integrazione obbligatoria del progetto edilizio.

2. Nella relazione sono illustrati gli accorgimenti, i materiali e le tecnologie usate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico e deve essere effettuata la previsione, riferita al livello sonoro massimo stabilito dal presente regolamento, dell'impatto acustico.

3. La presentazione del progetto e della relazione è obbligatoria anche nel caso di ampliamento, ristrutturazione o modifica degli edifici e degli impianti precedentemente autorizzati.

4. La presentazione del progetto e della relazione di cui ai precedenti commi è obbligatoria anche per il rilascio di licenze od autorizzazioni all'esercizio di attività industriali, previste da norme legislative o regolamentari vigenti.

5. Il responsabile dell'unità organizzativa preposta di cui ai precedenti commi trasmette gli atti al Dipartimento di Prevenzione dell'Unità Sanitaria Locale che si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione degli stessi. Il Dipartimento predetto può direttamente richiedere al soggetto interessato ogni informazione e documentazione che, a completamento del progetto presentato, sia ritenuta utile ai fini della valutazione dell'inquinamento acustico. In tal caso il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento delle informazioni e della documentazione integrativa richiesta.

Certificato di agibilità

1. Il rilascio del certificato di agibilità degli edifici ed impianti di cui al precedente articolo può avvenire soltanto dopo l'attestazione di conformità da parte del progettista o la verifica, alle disposizioni del presente regolamento ed alla relazione di previsione dell'impatto acustico depositati con la domanda di concessione edilizia.

Art. 16

Nuovi edifici abitativi

1. I nuovi edifici abitativi devono avere i requisiti acustici previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

2. Il rilascio del certificato di abitabilità deve avvenire dopo l'attestazione di conformità da parte del progettista dei predetti requisiti.

3. Nei casi di adiacenza di edifici abitativi con diverse tipologie d'uso (es. edifici ad uso residenziale adiacenti ad attività commerciali/ricreative) è fatto obbligo di una preventiva relazione di impatto acustico dell'attività rispetto alla residenza ed, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, devono essere prodotte misurazioni fonometriche attestanti il rispetto dei requisiti acustici previsti nella tab. B del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Capo VII

INQUINAMENTO ACUSTICO - MISURE GENERALI

Art. 17

Valori limite di emissione

Il livello sonoro massimo che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della stessa sorgente, limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dalla tabella B del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Valori limite assoluti di immissione

Il livello sonoro massimo che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dalla tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Art. 18

Rumore prodotto dal traffico veicolare

1. Salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio di questo Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali siano adibiti i veicoli stessi.

2. Il Sindaco può adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al precedente articolo.

3. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma il Sindaco può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità.

4. Il rumore prodotto dal traffico stradale è verificato con le procedure indicate al punto 3.1 dell'allegato ai fini dell'accertamento della sussistenza dei limiti massimi di zona.

5. Gli accertamenti sono di competenza del servizio di cui al secondo comma del precedente art.5 e sono effettuati d'ufficio o su richiesta del Sindaco.

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 19

Rumore prodotto da attività svolte all'aperto

1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati ai sensi della presente legge.

2. Con ordinanza emessa dal Sindaco, sentito il parere del servizio tecnico di cui al precedente art. 5, saranno stabiliti gli orari, eventualmente diversificati per stagioni, entro i quali potranno essere utilizzati apparecchiature rumorose nell'attività di carattere permanente svolta all'aperto e verranno stabiliti i limiti del livello sonoro equivalente (Leq. A) ammessi, in relazione alla zona e tenuto conto di quanto dispone il precedente art. 7 e di quanto previsto all'art. 7 Legge regionale 10 maggio 1999 n. 21. L'uso di attrezzature e di macchine la cui rumorosità supera i valori massimi sopra detti può essere subordinato alla dotazione per dette attrezzature di efficaci dispositivi insonorizzanti, tali da mantenere le emissioni rumorose entro i limiti prescritti.

3. Il Sindaco può, qualora lo richiedano esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, sentito il parere del servizio tecnico di cui al precedente art. 5, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

Art. 20

Rumore prodotto all'esterno di attività svolte in ambienti chiusi

1. La concessione per la realizzazione di nuovi edifici ed impianti industriali di cui all'art. 14 e gli interventi dei piani di risanamento previsti dagli artt. 10 e 12 debbono prevedere che le caratteristiche di macchine, attrezzature ed impianti, nonché, quelle degli edifici nei quali si svolge l'attività rumorosa, siano tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente e comunque da contenerlo entro i limiti di zona stabiliti dall'allegato D.

2. L'esercizio delle esistenti attività industriali, artigianali, ricreative o di altro genere che siano fonte di inquinamento acustico esterno, ubicate nelle zone di cui alle prime quattro classi della zonizzazione, è consentito nell'ambito di orari diurni e notturni fissati con ordinanza del Sindaco, sentito l'organo tecnico di cui all'art. 5 del presente regolamento. Le limitazioni orarie non si applicano agli impianti a ciclo continuo regolati dal precedente art. 8.

Capo VIII

AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 21

Attività soggette

1. Le attività temporanee quali i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, devono essere autorizzate dal
2. Sindaco, anche in deroga ai limiti di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 ed al presente regolamento secondo quanto previsto all'art. 7 Legge regionale 10 maggio 1999 n. 21.

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 22

Autorizzazione - richiesta

1. La richiesta di autorizzazione è presentata al Comune con un congruo anticipo rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Sindaco e corredata da una relazione illustrativa dei macchinari ed impianti rumorosi che si ha necessità di usare, della tipologia della sorgente sonora e del livello di emissione sonora che la stessa produce.

2. Nell'istanza devono essere precisati l'ubicazione del cantiere o della manifestazione e gli orari, diurno e notturno, per i quali viene richiesta l'autorizzazione.

Art. 23

Autorizzazione - rilascio

1. L'unità organizzativa comunale preposta all'istruttoria del procedimento dà avviso dell'inizio dello stesso all'interessato e può richiedere il parere sull'istanza dell'ARPAV.

2. L'unità organizzativa verifica presso i competenti uffici comunali, contestualmente agli accertamenti di cui al primo comma:

a) per i cantieri edili, che per le opere che con gli stessi s'intendono eseguire sia stata rilasciata la concessione od autorizzazione edilizia o, nel caso che si tratti di opere eseguite per conto del Comune, che il richiedente sia il titolare del contratto di appalto;

b) per le manifestazioni, che le stesse siano state autorizzate ai fini della disciplina alle medesime relativa.

3. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 30 giorni dalla richiesta e, nei casi d'urgenza, entro il secondo giorno successivo al ricevimento dei pareri e delle notizie di cui ai precedenti comma.

Capo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24

Entrata in vigore delle disposizioni attuative previste all'Art. 4 Legge Regionale n.21/99.

1. E' fatto obbligo di predisporre una documentazione di impatto acustico (art. 14 del presente regolamento) o una valutazione di clima acustico, per tutte le opere e gli interventi previsti all'art. 8 commi 2, 3 e 4 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, predisposta secondo i criteri che saranno stabiliti dalla Giunta Regionale, come indicato nel punto d dall'articolo 4 L.R. 21/99.

Le valutazioni dei progetti presentati saranno eseguite da personale in possesso dei requisiti tecnico/professionali previsti dal D.P.C.M. 31 marzo 1998, iscritti all'albo regionale dei tecnici acustici.

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 25

Sanzioni

Le violazioni ai limiti previsti per le zone del territorio comunale e alle norme del presente regolamento sono punibili con le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 10 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Per quanto riguarda l'esercizio di attività temporanee o svolte all'aperto si applicano le sanzioni previste all'art. 8 Legge Regionale 10 maggio 1999 n. 21.

Art. 26

Entrata in vigore

1. La Giunta comunale ed il Consiglio comunale assicurano l'adozione e l'approvazione come previsto dalla normativa vigente.

Pianificazione urbanistica

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

DEFINIZIONI

1. Ambiente abitativo.

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane: vengono esclusi gli ambienti di lavoro salvo quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne o interne non connesse con attività lavorativa.

2. Rumore.

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

3. Livello di rumore residuo - Lr.

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato « A » che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

4. Livello di rumore ambientale - La.

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato « A » prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto 3) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

5. *Sorgente sonora.*

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.

6. *Sorgente specifica.*

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.

7. *Livello di pressione sonora.*

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB)..

8. *Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato « A ».*

È il parametro fisico adottato per la misura del rumore $Leq(A),T$ che esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

9. *Livello differenziale di rumore.*

Differenza tra il livello $Leq(A)$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

10. *Rumore con componenti impulsive.*

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

11. *Tempo di riferimento - Tr .*

È il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

12. *Rumori con componenti tonali.*

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

13. Tempo di osservazione - T_o .

È un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

14. Tempo di misura - T_m .

È il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

STRUMENTAZIONE E MODALITÀ DI MISURA DEL RUMORE

1. Strumentazione.

Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985; le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente.

Si deve poter procedere anche a misura dei livelli sonori massimi con costante di tempo « slow » ed « impulse » ed alla analisi per bande di terzo d'ottava.

2. Calibrazione del fonometro.

Il fonometro deve essere calibrato con uno strumento il cui grado di precisione sia non inferiore a quello del fenomeno stesso.

La calibrazione dovrà essere eseguita prima e dopo ogni ciclo di misura. Le misure fonometriche eseguite sono da ritenersi valide se le due calibrazioni effettuate prima e dopo il ciclo di misura differiscono al massimo di +0.5 dB.

3. Rilevamento del livello di rumore.

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (Leq A) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato. Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri 1.20-1.50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.

L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura.

La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.

Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche.

3.1. Per misure in esterno.

Il microfono deve essere munito di cuffia antivento. Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale o di spazi liberi, il microfono dev'essere collocato a metri uno dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono dev'essere collocato a metri uno dalla perimetrazione esterna dell'edificio. Nelle aree esterne non edificate, i rilevamenti devono essere effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità. Si deve effettuare la misura del livello di rumore ambientale e confrontarla con i limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. Per le misure del rumore derivante da traffico veicolare deve essere rispettato quanto previsto dal DPR 30.03.2004 n 142.

3.2. Per misure all'interno di ambienti abitativi.

Il rilevamento in caso di sorgenti esterne all'edificio deve essere eseguito a finestre aperte, ad un metro da esse. Fermo restando quanto contenuto nel precedente punto 3 per quanto riguarda il rilevamento del livello assoluto del rumore, per il rilevamento del livello differenziale si deve effettuare la misura del rumore ambientale (definito nell'allegato A al punto 4) e del rumore residuo (definito nell'allegato A al punto 3). La differenza fra rumore ambientale e rumore residuo verrà confrontata con i limiti massimi differenziali di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. Qualora il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno, e quello misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno, ogni effetto di disturbo del rumore è ritenuto trascurabile e, quindi, il livello del rumore ambientale rilevato deve considerarsi accettabile.

4. Riconoscimento di componenti impulsive nel rumore.

Nel caso si riconosca soggettivamente la presenza di componenti impulsive ripetitive nel rumore, si procede ad una verifica. A tal fine si effettua la misura del livello massimo del rumore rispettivamente con costante di tempo « slow » ed « impulse ». Qualora la differenza dei valori massimi delle due misure suddette sia superiore a 5 dB(A), viene riconosciuta la presenza di componenti impulsive penalizzabili nel rumore. In tal caso il valore del rumore misurato in Leq (A) dev'essere maggiorato di 3 dB(A).

5. Riconoscimento di componenti tonali nel rumore.

Nel caso si riconosca soggettivamente la presenza di componenti tonali nel rumore, si procede ad una verifica. A tal fine si effettua un'analisi spettrale del rumore per bande di 1/3 di ottava.

Quando, all'interno di una banda di 1/3 di ottava, il livello di pressione sonora supera di almeno 5 dB i livelli di pressione sonora di ambedue le bande adiacenti, viene riconosciuta la presenza di componenti tonali penalizzabili nel rumore. In tal caso, il valore del rumore misurato in Leq (A) dev'essere maggiorato di 3 dB(A).

6. Presenza contemporanea di componenti impulsive e tonali nel rumore.

Nel caso si rilevi la presenza contemporanea di componenti impulsive e tonali nel rumore, come indicato ai punti 4 e 5, il valore del rumore misurato in Leq (A) dev'essere maggiorato di 6 dB(A).

7. Presenza di componenti impulsive e/o tonali nel rumore residuo.

Nel caso si rilevi la presenza di componenti impulsive e/o tonali nel rumore ambientale, si deve verificare l'eventuale presenza delle stesse nel rumore residuo, con le modalità previste ai punti 4, 5 e 6 ed applicare ad esso le penalizzazioni di cui ai punti medesimi.

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

8. Presenza di rumore a tempo parziale.

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno (come definito al punto 11 dell'allegato A), si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora.

Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 1h e 15 minuti il valore del rumore ambientale, misurato in Leq (A) dev'essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq (A) dev'essere diminuito di 5 dB(A).

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente decreto, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti.

9. Presentazione dei risultati.

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

- a) data, luogo ed ora del rilevamento;
- b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura.
- c) strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, secondo gli standard I.E.C. n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985;
- d) valori in Leq (A) rilevati del rumore residuo, all'interno degli ambienti confinati eventualmente corretti per la presenza di componenti impulsive e/o tonali;
- e) valori in Leq (A) rilevati del rumore ambientale, eventualmente corretti per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o di rumore a tempo parziale, all'interno degli ambienti confinati;
- f) differenza rilevata fra Leq (A) del rumore ambientale e Leq (A) del rumore residuo;
- g) limite massimo differenziale applicato nel tempo di riferimento considerato (diurno, notturno);
- h) valori di Leq (A) del rumore ambientale rilevato in esterno, eventualmente corretto come indicato nel punto e);
- i) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura e relativi valori dei limiti massimi di esposizione;
- l) giudizio conclusivo.

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
ZONE TERRITORIALI - CLASSIFICAZIONE

Classe I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III: Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV: Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V: Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI: Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

All. D

VALORI DEI LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE (Leq A)
RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO DI
RIFERIMENTO.

Valori Limite di emissione

[Leq in dB (A)]

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente Industriali	65	65

Valori Limite di immissione

[Leq in dB (A)]

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente Industriali	70	70

Fasce di transizione:

1)	confine tra aree classe V e VI e aree classe III	50 m
2)	,, ,, ,,	II 100 m
3)	,, ,, ,,	I 100 m
4)	,, III e VI	I 50 m

Le fasce di transizione risultanti dalla zonizzazione comunale ricadono interamente nella zona di classe superiore.

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Legislazione vigente

R.D.18 giugno 1931 n. 773-approvazione del testo unico di pubblica sicurezza

R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (art 216 e 217) -disciplina dell'igiene del suolo e dell'abitato

Codice Penale art 659- disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Codice Civile art. 884-disciplina delle immissioni nei rapporti di vicinato

ITALIA-EUROPA

2006

Linee guida-DLGS n.195 e n.187-versione finale del 22

Dicembre 2006- Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei
luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province

Autonome-ISPESL

Risposta del Ministero Infrastrutture e Trasporti Ufficio

Legislativo a "Richiesta di parere sull'applicazione del

D.P.C.M. 5 dicembre 1997. "Determinazione dei requisiti

acustici passivi degli edifici", con riferimento ai limiti

di rumorosità prodotta dagli impianti".

DECRETO 24 luglio 2006 Modifiche dell'allegato I - Parte b,
del decreto legislativo

4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica

ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al

funzionamento all'esterno

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n.195 Attuazione della

direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori

ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).(GU n. 124

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

del 30-5-2006) testo in vigore dal: 14-6-2006

2005

D. LGS. 19/08/05 n° 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005) Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005) Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante: «Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005)

D. LGS. 19/08/05 n° 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005)

D.LGS. 19/08/05 n° 187 Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. (GU n. 220 del 21/09/05)

DECRETO 27 luglio 2005 Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».

Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2005 :Parere ai sensi dell'art.9 comma 3 del decreto legislativo 28

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

agosto 1997 n.281 sullo schema di decreto legislativo
recante recepimento della Direttiva 2002/49CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e
gestione del rumore ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2005, n.13 - Attuazione della
direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di
restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore
negli aeroporti comunitari. (GU n. 39 del 17-2-2005)
2004

Circolare 6 Settembre 2004- Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio. Interpretazione in materia di
inquinamento acustico: criterio differenziale e
applicabilità dei valori limite differenziali.(GU n. 217 del
15-9-2004)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Marzo 2004 , n.
142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico
veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre
1995, n. 447.(GU n. 127 del 1-6-2004)testo in vigore dal:
16-6-2004

Decreto 1 aprile 2004 Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio. Linee guida per l'utilizzo dei sistemi
innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale (GU n. 84
del 9-4-2004)

2003

LEGGE 31 ottobre 2003, n.306 Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003.

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

DIRETTIVA 2003/10/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 2003 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (156Kb) English Version

DIRETTIVA 2003/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio

2002

DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n.262 Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

Legge n.179 del 13 Luglio 2002 -Disposizioni in materia ambientale

DIRETTIVA 2002/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL

CONSIGLIO del 25 giugno 2002 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

2001

DECRETO 14 dicembre 2001 - Autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformita' in materia di emissione acustica ambientale all'organismo Novicon S.a.s., in Monte Marengo

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

DECRETO 14 dicembre 2001 - Autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformita' in materia di emissione acustica ambientale all'organismo Consorzio DNV - Modulo Uno, in Torino

DECRETO 14 dicembre 2001 - Autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformita' in materia di emissione acustica ambientale all'organismo ECO S.p.a., in Faenza
Decreto 23 Novembre 2001 Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore. (GU n. 288 del 12-12-2001)

CONSIGLIO EUROPEO- POSIZIONE COMUNE (CE) n. 26/2001 definita dal Consiglio il 25 giugno 2001 in vista dell'adozione della direttiva 2001/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...,sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

DIRETTIVA 2000/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell' 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

D.P.R. 3 aprile 2001, n.304 -"Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

attività motoristiche, a norma dell'art.11 della legge 26

novembre 1995,n.447"

2000

DECRETO 29 novembre 2000-Criteri per la predisposizione,
da parte delle società e degli enti gestori dei servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei
piani degli interventi di contenimento e abbattimento del
rumore

Decreto Legislativo 4 Agosto 2000 Disposizioni modificative
e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
345,in materia di protezione dei giovani sul lavoro
1999

Decreto 3 dicembre1999-"Procedure antirumore e zone di
rispetto negli aeroporti"

D.P.R. 9 Novembre 1999 n.476-"Regolamento recante
modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11
dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli
notturni."

Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 "Adeguamento
della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali,
a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"

Decreto 20 maggio 1999 -Criteri per la progettazione dei
sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di
inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché
criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione
al livello di inquinamento acustico

D.P.C.M. 16 aprile 1999 n.215 -Regolamento recante norme

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti
sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico
spettacolo e nei pubblici esercizi

1998

Estratto Legge 9 dicembre 1998, n. 426, Nuovi interventi
in campo ambientale

D.P.R. n. 459 -18 Novembre 1998 -Regolamento recante norme
di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da
traffico ferroviario

D.P.C.M. 31 marzo 1998 -Tecnico Competente

Decreto 16 marzo 1998 -Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell' inquinamento acustico

1997

D.P.C.M. 19 dicembre 1997- Proroga dei termini per
l'acquisizione delle apparecchiature di controllo e
registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di
pubblico spettacolo di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997

Decreto 11 Dicembre 1997 n.496 -Regolamento recante norme
per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli
aeromobili civili

D.P.C.M. 5 dicembre 1997 -Determinazione dei requisiti
acustici passivi degli edifici

D.P.C.M. 14 novembre 1997 -Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore

Decreto 31 ottobre 1997 -Metodologia di misura del rumore
aeroportuale

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

D.P.C.M. 18 settembre 1997 -Determinazione dei requisiti
delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante
1996

Decreto 11/12/1996 "Applicazione del criterio
differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"
1995

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "LEGGE QUADRO
SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO"
1992

Decreto Legislativo n. 137 "livello di potenza acustica
del rumore prodotto nell'ambiente atmosferico e di pressione
acustica del rumore propagato nell'aria e misurato sul posto
di guida ammessi per le gru a torre utilizzate per compiere
lavori nei cantieri industriali ed edili"
1991

D.P.C.M. 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" (84k)

Decreto Legislativo n. 277 "attuazione delle direttive n.
80/1107/cee, n. 82/605/cee, n. 83/477/cee, n.86/188/cee e n.
88/642/cee, in materia di protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge
30 luglio 1990, n. 212 "

1967
Circolare ministeriale del 22 maggio 1967 "criteri di
valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici
scolastici". Ministero del lavori pubblici - presidenza del
Consiglio Superiore - Servizio Tecnico Centrale

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1966

circolare ministeriale n. 1769 del 30 aprile 1966

"criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici
nelle costruzioni edilizie" ministero dei lavori pubblici -
Presidenza del Consiglio Superiore - Servizio Tecnico
Centrale

REGIONE VENETO

Deliberazione n.4313 del 21/9/1993

“Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali nella
suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi di rumorosità”.

Legge regionale n.21 del 10/5/1999 (B.U.R:n.42/1999)"

“Norme in materia di Inquinamento Acustico”

DISPOSIZIONI COMUNALI, PROVINCIALI & VARIE

Provincia di Trento D.G.P. di Trento n. 1333 del 14/06/02

Ulteriori modifiche alla deliberazione della Giunta Provinciale n°
390 del 25/02/00 recante "Approvazione di indicazioni concernenti
l'applicazione del DPCM 16/4/99 n. 215 e DPGR 23/12/98 n. 43-115
Legge in materia di inquinamento acustico"

Provincia di Trento D.G.P. di Trento n. 153 del 26/01/01 Modifiche
alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 390 del 25 febbraio
2000, recante "Approvazione di indicazioni concernenti
l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 aprile 1999, n. 215 e del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 23 dicembre 1998, n. 43-115/Leg in materia di
inquinamento

Provincia di Trento D.G.P. di Trento n. 99 del 19/01/01

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Approvazione dei criteri per la programmazione degli interventi di realizzazione delle barriere antirumore lungo le strade statali e provinciali

Provincia di Trento D.G.P. di Trento n. 390 del 25/02/00

"Approvazione di indicazioni concernenti l'applicazione del DPCM 16/4/99 n. 215 e DPGR 23/12/98 n. 43-115 Legge in materia di inquinamento acustico"

Finanziaria 2000- Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

Provincia di Trento Art. 60 L. P. n. 10 del 11/9/98

Provincia di Trento D.P.G.P. n. 38 - 110 Leg. del 26/11/98 "Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998 n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti"

Provincia di Trento D.G.P. di Trento n. 390 del 25/02/00

"Approvazione di indicazioni concernenti l'applicazione del DPCM 16/4/99 n. 215 e DPGR 23/12/98 n. 43-115 Leg in materia di inquinamento acustico"

Comune di Milano Allegato alla proposta di deliberazione del Comune di Milano "Definizione dei criteri e delle procedure per il rilascio di autorizzazione in deroga ai valori limite previsti dalle norme in materia di inquinamento acustico per attività temporanee di pubblico spettacolo - sanzioni"

Comune di Verona Ordinanza del Comune di Verona "Determinazione provvisoria dei limiti d'orario e delle prescrizioni per l'effettuazione di attività musicali durante manifestazioni temporanee all'aperto."

Ministero dell'ambiente-FIPE; Adempimenti Pubblici esercizi DPCM

Comune di TREBASELEGHE
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

16 aprile 1999 n.215

ASL di Milano "Indicazioni Tecniche sulle modalità di esecuzione
dei rilievi fonometrici (20/6/99)"

Comune di Roma "Approvazione piano di zonizzazione acustica Comune
di Roma" delibera del 29 gennaio 2004 n.12

Comune di Ostellato Provincia di Ferrara Regolamento per la
protezione dall'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e
dell'ambiente esterno

Comune di Ravenna: tutela sanitaria della popolazione da
inquinamento acustico. provvedimenti per la limitazione delle
immissioni sonore pregiudizievoli per la pubblica quiete nella
fascia costiera del territorio comunale.

COMUNE DI TREBASELEGHE
 PROVINCIA DI PADOVA

Ufficio Progett. di Pianifica. 12 Telefono 049 8195710
 Cap. Ufficio Telefono 049 8195709
 Contr. P. 04 e-mail: trebaseleghe@comune.trebaseleghe.pd.it
 Partita IVA: 00124430262

TAVOLA
1 ZONIZZAZIONE ACUSTICA

REDAZIONE: APRILE 2017 SCALE: 1:5000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

LEGENDA

- classe 1
- classe 2
- classe 3
- classe 4
- classe 5

Misure L_{eq} Contorni

TECNICI ACUSTICI:
 Callegaro Roberto
 Zecchin Francesco

